

02.722
03.055

RSA02039 L. Colombi
RSA030002 L. Colombi

9 dicembre 2002
28 gennaio 2003

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

in seguito al ritrovamento di focolai di fuoco batterico in diversi comuni del Sottoceneri;

allo scopo di limitare la propagazione della malattia su lunghe distanze;

richiamato l'art. 29 dell' Ordinanza federale 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali e il Regolamento cantonale 4 febbraio 1998 sulla protezione dei vegetali;

preso atto del parere favorevole della Società ticinese apicoltura e dell'Associazione frutticoltori ticinesi;

sentito il parere dell' Ufficio del veterinario cantonale ;

su proposta del servizio fitosanitario

DECIDE:

1. Dal 1° aprile al 15 giugno 2003 vige il divieto di trasferimento delle api da una zona riconosciuta colpita dal fuoco batterico ad una esente.
Se l'annata dovesse risultare tardiva il periodo di divieto può essere prolungato.
2. Le zone di divieto di trasferimento delle arnie sono determinate sulla base di un cerchio di 3 km di raggio attorno ai focolai tenendo conto degli ostacoli naturali.
I comuni del cantone Ticino toccati da queste misure per il 2003 sono Arzo, Meride, Tremona, Rancate, Ligornetto, Genestrerio, Stabio, Mendrisio, Castel S. Pietro, Salorino, Coldrerio, Balerna, Novazzano, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Riva San Vitale, Brusino Arsizio, Melano, Maroggia, Bissone, Melide, Carabbia, Carona, Pambio Noranco, Barbengo, Grancia, Figino, Carabietta, Agra, Montagnola, Gentilino, Sorengo, Muzzano, Breganzona, Massagno, Vezia, Manno, Arosio, Bioggio, Bosco Luganese, Cademario, Aranno, Iseo, Cimo, Vernate, Neggio, Agno, Magliaso, Caslano, Ponte Tresa, Pura, Curio, Novaggio, Miglioglia, Bedigliora, Astano, Croglio, Sessa, Monteggio, nonché Besazio e Capolago.
3. Non sono toccati da questo divieto:
il trasferimento delle arnie ad un'altitudine superiore ai 1200 m.s.l.m
il trasferimento di popoli, di nuclei, di sciame e di arnie di fecondazione se le api rimangono rinchiusi nell'arnia per 2 giorni.
4. Il controllo dell' applicazione della presente decisione e il suo finanziamento sono affidati all'Ufficio del veterinario cantonale attraverso l'ispettorato degli apicoltori.